

COPIA



COPIA

Tribunale di Nuoro
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

UNEP	
TRIBUNALE DI NUORO	
Cron.	6.22.7
Trasf.	
S.post.	
A CARICO DELL'ERARIO	

SI COMUNICA A:

Avv. TAVOLACCI GIANMARCO
VIA CARBONIA, 22
CAGLIARI CA

CON NOTIFICA IN CANCELLERIA

15 SET. 2011

Fax:

Sez/Coll **PS** - Tribunale di Nuoro - Sezione Lavoro

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Lavoro

Numero di ruolo generale: **363/2011**

Giudice: **SATTA CRISTIANA**

Data prossima udienza: Ore:

Parti nel procedimento

Attore principale	COBAS SCUOLA COMITATI DI BASE DELLA SCUOLA Avv. TAVOLACCI GIANMARCO Avv. PATTA ROSANNA
Convenuto principale	DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE Avv. AVVOCATURA DELLO STATO - DISTRETTUALE CAGLIARI Avv. ZIDDA GIUSEPPE
Convenuto (altro)	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Avv. AVVOCATURA DELLO STATO - DISTRETTUALE CAGLIARI Avv. ZIDDA GIUSEPPE

Oggetto: Scioglimento di riserva

Testo comunicazione

Vedi allegato

Nuoro 14/09/2011

IL CANCELLIERE



n 363/11 RAG
n 15/11 CHOR

TRIBUNALE DI NUORO

Il Giudice di Nuoro in funzione di Giudice del lavoro dott. Cristiana Satta ha pronunciato il seguente

DECRETO

sciogliendo la riserva posta all'udienza del 31.08.2011, visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300,

OSSERVA:

IN FATTO

La COBAS – Sede Provinciale di Nuoro, in persona del Segretario Generale e rappresentante p.t. Sig. Nicola Salvatore Andrea Giua, proponeva il presente ricorso, richiedendo accertarsi il comportamento antisindacale del Dirigente scolastico e per l'effetto ordinare la cessazione dei comportamenti illegittimi consistiti nella violazione delle norme contrattuali nazionali e d'istituto sulle relazioni sindacali, nella mancata informazione preventiva per l'anno scolastico 2010-2011; richiedevano, inoltre, di dichiarare l'inefficacia del provvedimento del D.S. prot. N. 1642/A26 del 25.3.2011, nonché di ordinare l'immediato avvio della contrattazione collettiva decentrata su tutte le materie di cui all'art. 6 comma 2 CCNL comparto scuola, oltre al pagamento delle spese di lite.

Gli odierni ricorrenti espongono che il Dirigente scolastico p.t. non aveva mai presentato alla RSU alcuna bozza di contrattazione per l'anno scolastico 2010-2011, avendo lo stesso affermato di non voler modificare, stante l'incarico di reggenza, l'assetto già basato sul precedente accordo; aggiungevano inoltre che nella riunione del 1.2.2011, a seguito della discussione riguardante la mancata firma da parte della COBAS della parte normativa del contratto, che secondo il D.S. comportava l'invalidità dell'intero contratto di istituto, lo stesso dirigente invitava le RSU ad adoperarsi al fine di predisporre la suddivisione del fondo di istituto secondo le indicazioni dell'assemblea del personale per poterne discutere nella seduta successiva che, tuttavia, non aveva mai avuto luogo in quanto in data 8.2.2011 il D.S. comunicava la sospensione momentanea delle trattative, mai riaperta nonostante i solleciti inviati da parte della COBAS in data 18.3.2011. Aggiungevano, infine, che

CF

in data 25.3.2011 il D.S. aveva predisposto unilateralmente con decreto in ordine alle "misure del compenso lordo spettante al personale della scuola primaria, della scuola d'infanzia", alle funzioni strumentali docenti", agli "incarichi specifici" ed alle "ore eccedenti".

Si costituivano in giudizio il Circolo didattico statale "Carmelo Cottone" di Siniscola, l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, nonché il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Eccepcionavano, in via preliminare, il difetto di legittimazione ad agire di parte ricorrente, sostenendo che il Sig. Giua non risulterebbe preposto a nessuna sede provinciale Cobas di Nuoro.

Nel merito, ritenevano che il comportamento del D.S. era pienamente conforme a legge, poiché il quadro normativo di riferimento era chiaro nell'escludere dalla contrattazione collettiva le materie attinenti l'organizzazione dei pubblici uffici, tra le quali rientrebbero, secondo la prospettazione di parte convenuta, quelle di cui alle lettere h), i) e m) dell'art. 6 sopra citato. Aggiungevano, inoltre, che tali previsioni non rientravano tra quelle per le quali l'art. 65 co. 5 d.lgs. 150/2009 differisce l'entrata in vigore alla tornata contrattuale successiva a quella in corso, e che, pertanto, le stesse erano di immediata operatività.

Concludevano per il rigetto della domanda, con vittoria spese.

All'udienza del 31.8.2011 veniva dato a parte ricorrente termine fino al 7.9.2011 per il deposito di documentazione attestante il potere del Sig. Giua di rappresentare la sede provinciale Cobas di Nuoro, ed all'esito questo giudice riservava la decisione.

IN DIRITTO

Ritiene questo giudice che il ricorso appare, allo stato, solo parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

Occorre in primo luogo affrontare la preliminare eccezione di difetto di legittimazione ad agire del Sig. Giua, sollevata da parte resistente. La stessa è infondata considerato che in data 1.9.2011, in ottemperanza all'ordinanza del giudice del 31.8.2011 è stata depositata documentazione idonea a comprovare i poteri del Sig. Giua quale legale rappresentante dell'associazione Cobas scuola di Nuoro.

Nel merito osserva il Tribunale che il presente procedimento cautelare ha ad oggetto l'asserito comportamento antisindacale del dirigente scolastico consistito nell'aver violato prerogative sindacali, aver adottato unilateralmente con proprio

decreto le determinazioni inerenti il riparto del fondo d'istituto e non aver avviato la contrattazione su tutte le materie di cui all'art. 6 comma 2 CCNL comparto scuola.

Pacifico in causa che il D.S. non ha proseguito la contrattazione collettiva sulle materie di cui alle lettere h), i) m) del CCNL comparto scuola 2006-2009, tra cui rientra anche quella inerente i criteri per la ripartizione del fondo di istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori al personale docente, educativo ed ATA, nonché per l'individuazione del personale da retribuire con il fondo d'istituto. Infatti, come affermato da parte resistente e non contestato, il D.S. dopo aver dichiarato di voler mantenere inalterato l'assetto contrattuale del precedente anno scolastico, a seguito della riunione del 1.2.2011, nel corso della quale non si era giunti alla sottoscrizione di alcun contratto, ha sospeso le trattative senza, pertanto, proseguire nella contrattazione.

Ad avviso di parte ricorrente ciò sarebbe in contrasto con le previsioni del CCNL comparto scuola 2006-2009 ancora in vigore, mentre ad avviso di parte resistente il comportamento del D.S. sarebbe conforme a legge in quanto l'art. 5 comma 2 T.U. 165/2001, come modificato dall'art 34 d.lgs. 150-2009, è immediatamente efficace e, come tale, escluderebbe la contrattazione sulle materie sopra indicate.

La soluzione della problematica posta all'esame di questo giudice concerne una questione di puro diritto inerente l'interpretazione e l'applicazione delle norme di cui al d.lgs. 150/2009.

Al fine di meglio inquadrare la tematica oggetto del giudizio *de quo* appare opportuna una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

La norma che viene, in primo luogo, in questione è l'art. 34 d.lgs. 150/2009 che ha sostituito il comma 2 dell'art 5 del DLgs 165/01, il quale in precedenza prevedeva che *"nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro"*.

Il nuovo testo recita (in carattere sottolineato le parti aggiunte): *nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei*



poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.

Occorre in primo luogo osservare che con riferimento alla sopra citata disposizione non si pone un problema di diritto intertemporale.

Infatti, non essendo previsto dalla legge un diverso termine di operatività del precetto di cui all'art. 34, trovano applicazione i principi generali in forza dei quali dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2009 le previsioni in esso contenute trovano immediata e diretta applicazione con riferimento ai fatti avvenuti successivamente ad essa.

In senso contrario nessun argomento può trarsi dal disposto dell'art. 65 ultimo comma del d.lgs 150/2009, poiché tale norma non si riferisce a tutte le disposizioni del decreto, ma solo a quelle inerenti le procedure di contrattazione, che entreranno in vigore solo a partire dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso.

Opinando diversamente si finirebbe per paralizzare l'operatività dell'intero decreto in relazione a tutti gli istituti che direttamente o indirettamente incidono sulla contrattazione collettiva.

In tal senso, peraltro, si è espresso il legislatore con il d.lgs. 141/2011 che nel fornire un'interpretazione autentica dell'art. 65 comma 5, ha chiarito che le disposizioni la cui efficacia temporale è differita sono *“esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei CCNL”*.

Chiarito il profilo di diritto intertemporale, ritiene questo giudicante che l'art. 34 non abbia sottratto alla contrattazione integrativa le materie di cui all'art. 6 lettere h), i) e m).

L'art. 34 disciplina un ambito, quello dell'organizzazione dei pubblici uffici, in cui le materie cui fanno riferimento le varie previsioni normative hanno un contenuto di ampio respiro, in relazione alle quali non è possibile una distinzione netta e generale, bensì una mera distinzione per singoli aspetti, al fine di valutare la concreta incidenza degli stessi su materie ricomprese o sottratte alla contrattazione collettiva.

Tale norma va letta alla luce del quadro complessivo risultante a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 150/2009 sul testo unico del pubblico impiego.

In particolare occorre osservare che il legislatore del 2009 non è intervenuto sul testo dell'art 6 del DLgs 165/01 (relativo all'organizzazione e disciplina degli uffici), il quale prevede che *“l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la*

consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate...previa consultazione delle organizzazioni sindacali”.

Da ciò discende che l'art 5, comma 2, anche nel testo modificato dal d.lgs. 150/2009, non è di ostacolo alla consultazione sindacale su materie tipicamente organizzatorie e di gestione del personale, seppur in termini di principi e criteri generali, considerato che l'art. 6 continua testualmente a prevederla.

Ciò a conferma di quanto sopra detto, ovvero che si tratta di una materia – quella dell'organizzazione - in relazione alla quale a seconda degli aspetti che vengono in considerazione è ammissibile una consultazione sindacale, che, invece, resta esclusa per altri.

Se, dunque, anche in materia di organizzazione residuano degli ambiti tuttora aperti alla contrattazione concertata – nei limiti di principi e criteri direttivi - anche a seguito delle modifiche legislative del 2009, osserva il Tribunale che le materie di cui all'art. 6, comma 2, lett h, i ed m, del CCNL comparto scuola appaiono non essere ricomprese tra quelle riservate ex art. 5 agli organi preposti alla gestione.

Si tratta di materie che non riguardano l'organizzazione strettamente intesa, ovvero la concreta organizzazione del lavoro, che è esclusa dalla contrattazione, bensì i criteri generali e le modalità di attuazione delle decisioni organizzative poste a monte della contrattazione collettiva.

Sono materie che involgono aspetti direttamente attinenti al rapporto di lavoro, inteso non come gestione concreta del singolo rapporto, ma come l'effetto che una determinata scelta organizzativa può avere sulle condizioni generali di lavoro del personale.

E ciò spiega la necessità di trasparenza delle scelte e quella di una contrattazione concertata, che è un diretto corollario dei principi di legalità e buona amministrazione, costituzionalmente tutelati.

Sono, più precisamente, materie nelle quali la contrattazione non interferisce con le decisioni organizzative di pertinenza del Dirigente Scolastico, ma concerne i criteri e le modalità di attuazione delle stesse.

In particolare: la lettera i) non riguarda l'organizzazione strettamente intesa (quanto personale per profili assegnare in relazione alle finalità poste), ma i criteri generali di scelta del personale da assegnare ai plessi; non attiene neppure a *“misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro”*, non intervenendo su singoli rapporti di lavoro, è materia, quindi, che attiene a criteri generali di gestione dei rapporti di

lavoro; anche le lettere h) ed m) servono solo a fissare diritti ed obblighi pertinenti al rapporto di lavoro (criteri per la individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto, nonché criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro ed all'articolazione dell'orario; modalità di utilizzazione del personale docente).

La lettura qui offerta, che chiaramente dipende dall'interpretazione a monte del concetto di organizzazione, trova una sua intrinseca coerenza anche alla luce dell'art. 40, comma 3 ter, del d.lgs. 165/01, nel testo modificato dal d.lgs. 150/2009, il quale prevede che ***“al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis”***.

Il legislatore, cioè, al fine di evitare una paralisi del sistema in materie di fondamentale importanza, ha previsto una clausola di salvaguardia che consente di superare lo stallo in caso di mancato accordo, attribuendo all'amministrazione interessata il potere di provvedere unilateralmente in via provvisoria.

Proprio per la ragione che le materie di contrattazione sono sempre al confine con l'organizzazione, ma che il perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione è ad essa demandato, così come i concreti atti di gestione del personale, il comma 3 ter prevede che i contratti integrativi non siano più ultra attivi. Alla scadenza degli stessi, il datore di lavoro deve ricercare un nuovo accordo, ma in mancanza può provvedere in via provvisoria.

Ed è proprio la circostanza che, attraverso il meccanismo di cui al comma 3 ter, tutti i casi in cui vi è contrattazione integrativa sono comunque recuperati alla autonoma determinazione del datore di lavoro, impone una lettura restrittiva delle ipotesi, di cui all'art. 5 comma 2, in cui già a monte vi è una competenza esclusiva del datore.

Ciò premesso in punto di diritto, osserva il Tribunale che nel caso di specie il decreto dirigenziale impugnato, relativo alla ripartizione del fondo di istituto, è stato emanato dal Dirigente Scolastico proprio ai sensi del sopra citato art. 40 comma 3 ter, poiché non era stato raggiunto l'accordo per la stipulazione del contratto integrativo. A tali fini non rilevano le ragioni del mancato accordo, poiché il legislatore ha voluto



prevedere uno strumento generale di chiusura del sistema volto a garantire continuità nello svolgimento della funzione pubblica attribuendo all'amministrazione un potere di provvedere provvisoriamente in via unilaterale, che prescinde dalle ragioni del conflitto sindacale a monte.

Per tali ragioni ritiene il giudice che il decreto sia stato adottato conformemente a legge.

Diverso discorso va, invece fatto con riferimento al rifiuto di contrattazione in relazione alle materie di cui all'art. 6 lett. h), i), m).

In relazione a tale profilo il comportamento tenuto dal Dirigente scolastico dell'istituto convenuto, alla luce di quanto sopra detto, è stato posto in violazione del quadro normativo di riferimento. Sussiste, dunque, una specifica inadempienza sul punto.

L'antisindacalità della condotta così ricostruita appare evidente. Le omissioni rilevate, infatti, oltre a costituire un comportamento illegittimo violano anche i diritti sindacali propri del sindacato ricorrente che si vede reiteratamente leso in prerogative che gli sono riconosciute dalle disposizioni vigenti a fini di tutela dell'interesse collettivo proprio del personale.

Ciò posto, occorre ora valutare l'elemento psicologico che ha sorretto la condotta del dirigente scolastico, al fine di verificare se si sia integralmente realizzata la fattispecie di cui all'art. 28 l. 300/1970.

A riguardo, osserva il Tribunale che per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28, non è necessario uno specifico intento lesivo, bensì è sufficiente l'aver agito con coscienza e volontà e sempre che – in base alle ordinarie regole in tema di diligenza – fosse prevedibile da parte del soggetto agente che la propria condotta poteva integrare gli estremi della fattispecie vietata.

Ciò premesso, dalla documentazione depositata in atti emerge che parte ricorrente aveva proceduto con atto del 3.6.2011 a mettere in mora e diffidare il dirigente scolastico dal perseverare nella propria condotta ritenuta dall'associazione illegittima. In particolare, nella nota di cui all'allegato 2 del fascicolo di parte ricorrente si legge, per quanto qui interessa, che nell'ipotesi in cui il Dirigente non avvii o prosegua la contrattazione di istituto su tutte le materie del CCNI di categoria, ivi comprese quelle di cui all'art. 6 comma 2, l'associazione sindacale provvederà ad adire l'autorità giudiziaria ex art. 28 l. 300/1970 per far cessare la condotta.

Tale dato è di per sé sufficiente a far ritenere una piena consapevolezza da parte del dirigente scolastico che il proprio comportamento poteva integrare gli effetti della condotta antisindacale.

Il ricorso, sotto tale profilo, merita, quindi, accoglimento.

La dichiarazione di illegittimità del comportamento tenuto non è da sola sufficiente ad eliminare le conseguenze del comportamento adottato per cui deve essere ordinato al Circolo didattico statale "Carmelo Cottone" di Siniscola, in persona del l.r.p.t., di avviare immediatamente la contrattazione su tutte le materie di cui all'art.6 CCNL comparto scuola.

L'accoglimento solo parziale del ricorso, le difficoltà interpretative della questione trattata, unitamente considerate alle oscillazioni giurisprudenziali in materia, fanno ritenere equa una compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- dichiara antisindacale il comportamento tenuto dal Circolo didattico statale "Carmelo Cottone" di Siniscola, ed in particolare dal Dirigente p.t. per non aver proseguito la contrattazione integrativa nelle materie di cui all'art. 6 comma 2 del CCNL 2006/2009;

- ordina al Circolo didattico statale "Carmelo Cottone" di Siniscola, in persona del Dirigente p.t., di rimuoverne gli effetti avviando immediatamente la contrattazione integrativa nelle materie di cui all'art. 6 comma 2 del CCNL 2006/2009

- compensa le spese

Nuoro, 8/9.2011.

Il Giudice

(dott.ssa Cristiana Satta)

Depositato in Cancelleria il

13 SET. 2011

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE CIVILE DI NUORO
SEZIONE LAVORO

e' copia conforme all'originale per

NOTIFICA

Nuoro, li

13 SET. 2011



Subordinata Cortina

UNEP - Tribunale di Nuoro

A richiesta di chi in atti, lo Uff.le Giudiziario dell'Ufficio
Intestato ho notificato copia dell'atto che precede a

Veronica Ferrero
dom.to c/o Cancelleria Civile/ Comune del Tribunale
di Nuoro e ciò ho fatto con consegna di copia a mani

di Francesca Pasteddu
Funzionario/collaboratore di cancelleria

Mae 22/9/11

